



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ex DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Osservatorio Ambientale Nodo stradale
e autostradale di Genova Adeguamento
sistema A7-A10-A12
osservatorio@pec.grondadigenova.it

Autostrade per l'Italia S.p.A.
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it

e, p.c. Commissione Tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA/VAS
ctva@pec.minambiente.it

OGGETTO: Comunicazione esito istruttoria. [ID: 4618] Parere tecnico, ex art. 9, D.M. 150/2007. Nodo stradale ed autostradale di Genova adeguamento sistema A7-A10-A12 e Piano di Utilizzo. Prescrizione lett. A) punto 1 di cui al D.M. 28 del 23/01/2014 che richiama la T10 di cui al Provvedimento direttoriale di approvazione del PdU DVA-14268 del 19/06/2013.

Con il Provvedimento Direttoriale DVA-14268 del 19/06/2013 è stato approvato il Piano di Utilizzo, presentato dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., per il progetto in oggetto indicato, ai sensi del D.M. 161/2012, nel rispetto delle condizioni di cui al parere n. 1239 del 24/05/2013 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS tra cui la n. T10 che recita:

“in considerazione della mancata definizione del piano di accertamento di cui all'art. 5 comma 4 del Regolamento e in assenza di certezza sul fatto che il sito della colmata a mare abbia caratteristiche di fondo naturale analoghe e confrontabili, per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione, con quelle dei materiali da scavo da conferire, l'opera a mare – nella quale è prevista la collocazione di materiale da scavo con presenza di amianto sotto i limiti della tabella 1 colonna B dell'Allegato 5, Titolo V, Parte IV, del D.Lgs 152/2006, e di metalli pesanti sopra tali limiti ma inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione caratteristiche del fondo naturale – deve essere realizzata previa caratterizzazione del sito di intervento e deve garantire la conterminazione dei materiali da scavo con una impermeabilizzazione delle pareti della colmata e di una fascia di almeno 5 m nel perimetro del fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a $1,0 \times 10^{-9}$ m/s, in analogia a quanto avviene per le colmate a mare di allocazione di materiali di dragaggio provenienti da aree SIN ai sensi dell'art. 5 bis della L. 84/1994 e s.m.i.; il controllo di cui alla parte B dell'allegato 8 del Regolamento deve essere eseguito prima della realizzazione del capping”.

ID Utente: 5192
ID Documento: DVA-D2-OCL-5192_2019-0333
Data stesura: 19/12/2019

✓ Resp. Sez.: DiGianfrancesco C.
Ufficio: DVA-D2-OCL
Data: 23/12/2019

✓ Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: DVA-D2
Data: 30/12/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Successivamente con Decreto interministeriale D.M. 28 del 23/01/2014 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, per il progetto di cui trattasi, subordinato al rispetto di specifiche prescrizioni tra cui:

lett. A)

1. devono essere ottemperate tutte le condizioni del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, come da parere n. 1239 del 24/05/2013 della Commissione VIA e VAS.

In seguito, la Società Autostrade per l'Italia S.p.A. con nota prot. ASPI/6143 del 08/04/2019, acquisita al prot. DVA-9588 del 15/04/2019, ha presentato istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alla sopra richiamata condizione T10 di cui al Provvedimento di approvazione del Piano di Utilizzo DVA-14268 del 19/06/2013, così come previsto dal sopra citato D.M. 28 del 23/01/2014.

Con riferimento al procedimento in oggetto, con nota del 11/07/2019, acquisita al prot. DVA-17955 del 11/07/2019, è pervenuto il parere n. 3 dell'Osservatorio Ambientale Nodo stradale e autostradale di Genova con cui, con riferimento alla prescrizione T10 di cui al citato parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 1239/2013 e recepita con il Provvedimento di Approvazione del Piano di Utilizzo Terre DVA-14268 del 19/06/2013, ha espresso parere favorevole limitatamente *“alla fase di progettazione esecutiva del sistema di impermeabilizzazione”* e ritiene indispensabile *“un'interpretazione autentica del testo della prescrizione in relazione alla funzione attribuita [...] alla “caratterizzazione del sito di intervento” e alle modalità di ottemperanza della prescrizione stessa”* ai fini del completamento della verifica di ottemperanza della prescrizione di cui trattasi.

Per quanto sopra, questa Direzione Generale, con nota prot. DVA-20580 del 05/08/2019 ha chiesto alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS il parere tecnico, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.M. GAB/DEC/150/07, ai fini della espressione delle considerazioni di merito da parte della suddetta Commissione in ordine all'istanza di richiesta di espressione di interpretazione autentica della prescrizione T10 del parere della Commissione Tecnica n. 1239/2013 (unitamente alla nota di trasmissione del parere n.3 dell'Osservatorio Ambientale del Nodo stradale e autostradale di Genova).

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, sulla base della documentazione trasmessa, con nota prot. CTVA-5015 del 20/12/2019, acquisita al prot. DVA-33245 del 20.12.2019, ha reso alla scrivente Direzione il proprio parere n. 3224 del 13 dicembre 2019, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante, con il quale, in relazione alla richiesta di espressione di interpretazione autentica della prescrizione T10 del parere della Commissione Tecnica n. 1239/2013, ha ritenuto che:

- 1. con “sito di intervento” si intende il sito della nuova autostrada ossia il sito di produzione delle terre e rocce da scavo;*
- 2. con “caratterizzazione” si intende la caratterizzazione, in corso d'opera, del sito di produzione che deve essere effettuata comunque per tutti i materiali da scavo, in quanto nella colmata a mare può essere collocato esclusivamente “materiale da scavo con presenza di amianto sotto i limiti della tabella 1 colonna B dell'Allegato 5, Titolo V, Parte IV, del D.Lgs 152/2006, e di*

metalli pesanti sopra tali limiti ma inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione caratteristiche del fondo naturale” del sito di produzione.

Tanto si comunica in riscontro a quanto rappresentato con la sopra citata nota del 05/08/2019.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegato:

Parere CTVA n. 3224/2019